

D.Lgs. 18-8-2000 n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

(commento di giurisprudenza)

Articolo 82 *Indennità* ⁽¹⁶⁹⁾ ⁽¹⁷⁵⁾ ⁽¹⁷⁶⁾

In vigore dal 27 febbraio 2011

1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. ⁽¹⁶⁴⁾

2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente ⁽¹⁷⁴⁾. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. ⁽¹⁶⁵⁾

3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

[4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali. ⁽¹⁶⁶⁾]

5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

[6. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona. ⁽¹⁶⁶⁾]

7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo

è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri: ⁽¹⁷¹⁾

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana; ⁽¹⁶⁷⁾
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
- [e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale; ⁽¹⁷²⁾]
- f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.

10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. ^{(170) (173)}

11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità. ⁽¹⁶⁸⁾

(164) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 731, lett. a\), L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(165) Comma modificato dall'[art. 1, comma 731, lett. b\), L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007, sostituito dall'[art. 2, comma 25, lett. a\), L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, dall'[art. 5, comma 6, lett. a\), D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#). Infine, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 2, comma 9-quater, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2011, n. 10](#).

(166) Comma abrogato dall'[art. 2, comma 25, lett. b\), L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(167) Lettera così sostituita dall'[art. 2, comma 25, lett. c\), L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), a

decorrere dal 1° gennaio 2008.

(168) Comma modificato dall'[art. 2, comma 25, lett. d\), L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008 e sostituito dall'[art. 76, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#). Successivamente, il presente comma era stato modificato dall'[art. 5, comma 6, lett. d\), D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#); tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 30 luglio 2010, n. 122](#)).

(169) Per la rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza di cui al presente articolo, vedi l'[art. 61, comma 10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#).

(170) Per la sospensione della possibilità di incremento prevista al presente comma sino al 2011, vedi l'[art. 61, comma 10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#).

(171) Il presente alinea era stato modificato dall'[art. 5, comma 6, lett. b\), n. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#); successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 30 luglio 2010, n. 122](#)).

(172) Lettera soppressa dall'[art. 5, comma 6, lett. b\), n. 2\), D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#).

(173) Il presente comma era stato modificato dall'[art. 5, comma 6, lett. c\), D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#); successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 30 luglio 2010, n. 122](#)).

(174) L'[art. 2, comma 9-ter, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 febbraio 2011, n. 10](#), ha interpretato il presente periodo nel senso che per città metropolitane si intendono i comuni capoluogo di regione come individuati negli [articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#), e successive modificazioni.

(175) Il presente articolo corrisponde all'[art. 23, L. 3 agosto 1999, n. 265](#), ora abrogato.

(176) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l' [art. 16, comma 18, D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#).